COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.2.2019
COM(2019) 79 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni

I. Introduzione

Nel 2015 l'Unione europea ("l'UE") ha adottato il regolamento (UE) 2015/936[1] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (nel seguito "il regolamento UE").

Il regolamento UE è una rifusione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni. Questo regolamento, che ha subito diverse e sostanziali modifiche, fissa disposizioni relative alle misure di vigilanza e di salvaguardia dei prodotti tessili originari di un numero limitato di paesi terzi e fissa inoltre disposizioni relative ai limiti quantitativi annuali per taluni prodotti tessili originari della Repubblica democratica popolare di Corea. Alla fine di ogni anno civile è adottato un regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili.

A seguito degli esperimenti nucleari effettuati nella Repubblica popolare democratica di Corea, l'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2375 (2017), che è stata recepita nella legislazione dell'UE[2]. Dopo l'adozione di tali modifiche, l'articolo 16 nonies del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, stabilisce che "*è vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i tessili [...], anche non originari della RPDC*". Fintantoché la situazione permarrà immutata, le disposizioni pertinenti del regolamento UE rimangono inattive.

II. Base giuridica

[1] GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1.

[2] Con l'adozione del regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, che ha modificato il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007.

In conformità all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, la Commissione elabora una relazione per il Consiglio e il Parlamento europeo sulla delega di potere.

III. Esercizio della delega

Il regolamento UE conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune delle disposizioni di tale regolamento, in particolare:

- per quanto riguarda la fissazione di un limite quantitativo annuale per i prodotti tessili di cui all'allegato IV del regolamento UE e originari dei paesi terzi ivi indicati;
- per quanto riguarda l'adeguamento degli allegati da III a IV del regolamento UE ove si rilevino problemi relativi allo loro effettiva applicazione;
- per quanto riguarda le modifiche degli allegati del regolamento UE, modificando il regime in materia di importazioni per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo nel rispetto di limiti;
- per quanto riguarda le modifiche degli allegati del regolamento UE per tener conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi o delle modifiche apportate alle norme dell'Unione in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione.

La Commissione ha adottato un solo atto delegato dal 20 febbraio 2014: il *regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/173 del 29 novembre 2017 che modifica il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I dello stesso regolamento*[3]. Questo regolamento delegato è stato adottato al fine di allineare tecnicamente il regolamento UE con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Tale adeguamento tecnico non ha comportato alcun cambiamento sostanziale.

IV. Conclusioni

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione nel contesto del corretto esercizio da parte della Commissione dei poteri delegati dal regolamento UE.

[3] GU L 32 del 6.2.12, pag. 12.